

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAVE THE ARTISTIC HERITAGE" SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione culturale riconosciuta denominata

" SAVE THE ARTISTIC HERITAGE "

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "SAVE THE ARTISTIC HERITAGE Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "SAVE THE ARTISTICS HERITAGE ETS".

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Firenze ed ha durata a tempo indeterminato.

Il cambio di indirizzo, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale è posta la sede legale non comporta una modifica statutaria; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione al Registro Unico del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale all'interno di altro Comune, diverso da quello indicato in Statuto, costituisce modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministratore può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività dell'Associazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività dell'Associazione.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 4).

ART. 4) L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 lett. d) Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5 lett. f) Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo(Art. 5 lett. i)Lgs. 117/2017);

Per il conseguimento degli scopi associativi come sopra definiti l'Associazione potrà in essere attività volte alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico nazionale e internazionale in ogni sua forma, modalità e tecnologia, con particolare riferimento alle forme d'arte visive digitali e non, in combinazione con le nuove tecnologie ed in particolare:

- la promozione, la diffusione e lo scambio della cultura dell'arte a livello nazionale e internazionale;
- l'organizzazione e la promozione di mostre, eventi, rassegne, saggi, convegni, seminari, studi, esposizioni e manifestazioni in genere per lo sviluppo della conoscenza e della diffusione del patrimonio artistico, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto dell'associazione;
- la pubblicazione la diffusione di riviste e periodici, lo svolgimento di studi e ricerche, la promozione di convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare temi connessi ai propri scopi associativi;
- lo sviluppo di attività formative o didattiche sul mondo dell'arte, attività di ricerca, archiviazione, scambio e collaborazione con istituzioni italiane e non, che abbiano finalità analoghe o complementari;
- lo sviluppo di contatti e collaborazioni con istituzioni pubbliche, musei, gallerie, collezionisti, fiere e università in Italia o all'estero.

L'associazione può conseguire gli scopi sociali sia direttamente sia attraverso la collaborazione e/o la partecipazione di enti, società, persone o terzi in genere. Al fine di attuare lo scopo statutario, l'associazione può aderire e/o collaborare con altri organismi, anche internazionali, che perseguano finalità affini o analoghe.

L'associazione non ha fini di lucro; l'associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi regionali, nazionali, comunitarie e internazionali. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà avvalersi dell'opera e della consulenza di professionisti e consulenti esterni all'associazione.

L'associazione può stipulare contratti, convenzioni e/o accordi in genere con enti pubblici o privati. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56

del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

L'associazione potrà istituire rappresentanze in Italia e all'estero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle normative vigenti.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

VOLONTARI

ART. 5) Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 4) del presente Statuto, l'Associazione potrà avvalersi di volontari. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI

ART. 6) L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e le persone giuridiche, che siano state accettate dagli organi competenti ai sensi del

successivo articolo 8), che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione.

L'adesione all'associazione è intesa a tempo determinato e precisamente ha la durata di un (1) anno, fermo restando, in ogni caso, le ipotesi di esclusione, di recesso o di rinnovo.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 7) Gli associati si dividono in:

a) "soci fondatori": sono le persone fisiche, giuridiche o enti che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro due anni dalla costituzione dell'Associazione.

b) "soci sostenitori": sono le persone fisiche, giuridiche o enti ammessi all'associazione ai sensi del successivo articolo 8), disponibili a supportare l'associazione attraverso il pagamento di una quota associativa più elevata di quella ordinaria;

c) "soci ordinari": sono le persone fisiche, giuridiche o enti ammessi all'associazione ai sensi del successivo articolo 8).

I diritti ed i doveri delle diverse categorie di soci sono i medesimi.

ART. 8) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

.

ART. 9)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche -;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

La qualità di associato non è trasmissibile. In caso l'associato sia una persona giuridica o un ente, la qualità di associato sarà intestata impersonalmente alla persona giuridica o all'ente ammesso. La qualità di associato della persona giuridica o dell'ente non è trasmissibile né modificabile per successione o trasformazione della persona giuridica o dell'ente iscritto.

ART. 10) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a)** quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b)** quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali;
- c)** quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La qualità di associato si perde, inoltre, per decesso o per recesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. Il recesso si considera effettivo dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne ha ricevuto comunicazione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Il socio receduto o escluso, o gli eredi del socio deceduto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla

restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rivalutabili e, in ogni caso, non rimborsabili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) Organo di Controllo (eventuale);
- f) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 12) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con le medesime formalità almeno 2 (due) giorni prima.

ART. 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante.

L'Assemblea è chiamata a:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli aventi diritto presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente maggioranze diverse. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 5 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In sede di assemblea straordinaria e per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole di tutti i soci fondatori.

.

ART. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 2 (due) consiglieri e massimo di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea Ordinaria anche fra soggetti non associati che abbiano maturato una esperienza professionale utile al raggiungimento degli scopi associativi; resta in carica per 3 (tre) esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica e tutti i membri sono rieleggibili, senza limiti di carica.

In caso dimissioni o di decesso di uno o più consiglieri, nei limiti della minoranza dei suoi componenti e sempre che il numero minimo sia mantenuto, il Consiglio non decade e si considera ugualmente validamente costituito.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori con le modalità previste nel presente articolo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare anche un Presidente Onorario dell'Associazione, determinandone eventuali funzioni, natura e durata della carica. I membri del Consiglio devono offrire la loro collaborazione a titolo gratuito.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Salvo le competenze riconosciute all'assemblea dal presente Statuto, Il Consiglio Direttivo è investito, senza eccezioni, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi associativi, salvo quelli che per disposizioni di legge sono riservati all'assemblea.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun componente. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito comunicato al Presidente in sede di nomina, contenente l'ordine del giorno, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, o, in caso di urgenza, con almeno 1 (un) giorno di preavviso, salvo siano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri, salvo che il Consiglio

sia composto da due membri. Le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; resta inteso che l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio, salvo che il Consiglio sia composto da due membri, nel qual caso la deliberazione si intenderà respinta.

A titolo consultivo possono essere invitati di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo una o più persone in grado di poter dare il proprio contributo ed eventuali suggerimenti per le iniziative dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e tenere le proprie riunioni anche con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo il proprio voto in forma palese nei casi in cui si proceda a votazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato esecutivo o conferire deleghe di funzioni anche al Presidente e/o a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero nominare, qualora lo ritenga necessario, un Tesoriere determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico o nominare procuratori, enti e/o società alle quali affidare la gestione di specifici incarichi, anche non soci.

ART. 18) Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio Direttivo compete, in via disgiunta, la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 19) L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.

117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20) L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21) L'Associazione avrà una dotazione iniziale adeguata allo scopo, costituita dai contributi associativi da parte dei soci che partecipano all'atto costitutivo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o che diverrà di proprietà dell'Associazione:

b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22) Le somme versate per le quote di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 23) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, nonché, ove ritenuto opportuno e/o quando previsto dalla legge, dal bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro centoventi giorni per la definitiva approvazione. Nella relazione di missione il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

ART. 24) Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non possono essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente durante la vita dell'associazione, né possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal precedente articolo 4), salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 25 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture contabili obbligatorie, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
- e) il libro di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali obbligatori sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, tranne i libri di cui alla lettera a) e b), custoditi dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio sociale viene redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TUTELA DATI PERSONALI

Art. 26) I dati personali dei soci saranno trattati secondo la normativa vigente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

ART. 28) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.